



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142 del 25.03.08)

TRA

LA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA, con sede legale in Via dei Vestini 31 in Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Presidente della Scuola, Prof. Sebastiano Miscia

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, con sede legale in Via S. Pansini n° 5, 80131 - Napoli C.F. 06909360635, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal del Direttore Generale Dott. Vincenzo VIGGIANI, domiciliato per la carica presso la sede dell' Azienda in Napoli alla Via Pansini n° 5

PREMESSO

1) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso Enti Pubblici ed Imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

2) che in materia di tirocini formativi ed orientativi, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della Legge 196/97 emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna:

a) ad accogliere presso le Sue strutture un **numero max di 3 soggetti in tirocinio** di formazione ed orientamento **per anno accademico** (non più di due tirocinanti a semestre per ogni dottore psicologo-tutor) su proposta del Soggetto Promotore;



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto Promotore, che, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, segnalerà agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore).

Articolo 2: Obblighi del Soggetto Promotore

- a) Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- c) Il Soggetto Promotore designa un tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Articolo 3: Modalità e contenuto degli stage

Lo stage (o tirocinio formativo e di orientamento), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Il Soggetto Ospitante garantisce al Soggetto Promotore il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/98.

Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor del soggetto promotore e quello del soggetto ospitante;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

La durata degli stage varia da tre a sei mesi ed è concordata nello specifico dal tutor su proposta del Soggetto Ospitante e comunque non superiore ai 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali l'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/1998, pone un limite massimo di 24 mesi. Le date di inizio e termine, nonché i tempi di presenza nei locali del Soggetto Ospitante, sono fissate di comune accordo tra il tutor aziendale e il tutor universitario.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Al termine dello stage, sarà cura del tirocinante redigere una relazione sull'attività svolta. Il Soggetto Ospitante trasmette al Soggetto Promotore un'attestazione di frequenza per consentire allo stesso di rilasciare l'attestato di stage. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di stage, rimangono di proprietà del Soggetto Ospitante.

Articolo 4: Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae anche oltre la durata del tirocinio;
- d) tenere un comportamento consono e conforme alle attività della struttura ospitante.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla vigente normativa nonché alla convenzione in essere. In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage avvisando il Soggetto Promotore.


Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 5: Privacy

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto c/o le strutture del Soggetto Ospitante in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza o nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, sia in forma manuale che elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Sono comunque riconosciute al Soggetto Promotore le facoltà di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

Articolo 6: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione e eventualmente rinnovabile a seguito di formale richiesta, con possibilità di recesso anticipato, tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7: Registrazione e Controversie

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Napoli, lì,

Soggetto Promotore:

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze

della Salute

Università degli Studi "G. D'Annunzio"



Timbro Soggetto Promotore

Ragione Sociale Soggetto Ospitante:

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II**

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Vincenzo Viggiani

Timbro Soggetto Ospitante